

Art. 6.

Gli esperimenti saranno fatti in pubblico, ed alla presenza di apposita Commissione: durante i medesimi la macchina dovrà essere sorvegliata e governata dal rispettivo concorrente, o dal suo rappresentante.

Art. 7.

La Commissione sperimentatrice, composta di cinque Membri, compreso il Presidente, dovrà almeno annoverare fra essi due Canapicultori. Gli altri Membri dovranno essere scelti tra le persone tecniche più in fama di conoscere, e sapere sperimentare, il genere di macchine formanti oggetto del Concorso.

Art. 8.

Le spese necessarie per gli esperimenti, dei quali spetta alla Commissione prefata di stabilire il processo e la durata, sono interamente a carico di ciascun concorrente. Però, tanto la canapa occorrente per ogni esperimento, quanto il carbon fossile richiesto per le macchine mosse a forza di vapore, verranno provvisti dalla Direzione del Comizio, la quale riservasi di far tenere ai concorrenti le relative note di pagamento.

Art. 9.

La Commissione sperimentatrice, terminati gli esperimenti, presenterà, entro il termine di un mese, una relazione particolareggiata de' suoi lavori e dei risultamenti ottenuti, insieme al suo giudizio sul merito di ciascuna macchina, e sul conferimento dei premi posti a Concorso.

Art. 10.

Sulle proposte della Commissione sperimentatrice, si aggiudicheranno i premi, i quali verranno notificati al pubblico di ognuna delle provincie, in cui si coltiva maggiormente la canapa, ed ai Comizi Agrari del regno.